



Alla c.a. Settore Autorizzazioni rifiuti

e p.c. ALIA Servizi Ambientali S.p.a.

ARPAT, dipartimento di Firenze

OGGETTO: d.lgs. 152/2006 art. 6, commi 9 e 9 bis, l.r. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere su modifiche della Fase 3 del Revamping dell'impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti, urbani e speciali non pericolosi, ubicato in Via del Pantano n. 379, in loc. Case Passerini, nel Comune di Sesto Fiorentino. Proponente e gestore: Società ALIA Servizi Ambientali S.p.A. Nota risposta.

Con nota del 03.09.2024 prot. 0472427, il Settore Autorizzazioni Rifiuti ha richiesto un parere in ordine alla proposta di modifica in oggetto, allegando la relativa documentazione

- Relazione tecnica modifica
- AIA28 - Elaborato Tecnico 9.3 - Planimetria emissioni e stoccaggio rifiuti Fase 3_rev.01
- Elaborato DEFSIC01_A4_Layout di cantiere fase 3_rev.01
- AIA25 - Elaborato 9 - Cronoprogramma e gestione fase transitoria_rev.03.

Premesso che:

l'installazione è stata oggetto di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato con Delibera della Giunta Regionale n. 534 del 17.05.2021, nell'ambito del quale è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale e rilasciata l'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per le attività IPPC 5.3b punto 1 e 2);

con Decreto n.14499 del 19.07.2022, è stato escluso dalla procedura di VIA con prescrizioni il progetto di revamping dell'installazione; il progetto è stato quindi autorizzato (AIA) con Decreto n. 9648 del 09.05.2023;

successivamente, il Settore scrivente ha ritenuto non sostanziali ai fini VIA le modifica per la fase transitoria di gestione impiantistica, relativamente:

- alla introduzione già dalla Fase 1) della operazione R13, quale mera trasferimento del rifiuto verde tal quale, nel rispetto dei quantitativi autorizzati (prot. 0074450 del 01.02.2024)
- ai limiti emissivi dell'emissione E5 nello stato di revamping completato; alla possibilità di conferire, nella fossa rifiuti da avviare all'attività di trattamento n.1, anche il rifiuto originato dal sottovaglio putrescibile (EER 19 12 12) proveniente dall'impianto ALIA Spa di Paronese, per un quantitativo massimo di 20.000 Mg/a, nel rispetto dei quantitativi annui massimi già autorizzati (prot. 0076224 del 02.02.2024);

le suddette modifiche sono state autorizzate con decreto n. 6617 del 27.03.2024 di modifica dell'AIA.

Ciò premesso, dall'esame della documentazione presentata emerge che le modifiche proposte, oggetto del presente parere, riguardano:



- la gestione della fase transitoria 2 (da 01.11.2024 al 30.06.2025) e 3 dal (01.07.2025 al 30.06.2026), necessarie a garantire, in queste fasi, una corretta ed efficiente gestione dei rifiuti urbani, provenienti dal servizio di raccolta sul territorio;

- i lavori di revamping, durante la fase transitoria n. 3, la più invasiva e interferente con la gestione dell'impianto, comprendono i seguenti interventi principali:

- il revamping del locale 1a – avanfossa - e 1b - fossa di stoccaggio rifiuti – a servizio dell'attività di trattamento n. 1;
- la realizzazione delle nuove linee dedicate al trattamento dei rifiuti in ingresso all'attività 1;
- il revamping delle biocelle esistenti;
- la realizzazione di nuove biocelle, che, insieme a quelle esistenti, andranno a costituire il gruppo 1 e il gruppo 2;
- la realizzazione del sistema di trattamento a scrubber delle arie esauste afferente all'emissione E2.

In questa fase, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di trattamento dei rifiuti urbani in ingresso all'impianto, provenienti dal servizio di raccolta sui territori comunali in gestione, ALIA Spa aveva previsto quanto segue:

- interrompere i conferimenti di FORSU – attività 3 – nel locale 8b, deviando i flussi in ingresso negli impianti di trattamento in gestione e/o in altri siti terzi di recupero;
- stoccare i rifiuti urbani (EER 20 03 01) nel locale 8b, dedicato alla messa in riserva della FORSU, durante la fase transitoria n. 2;
- avviare a trattamento meccanico i suddetti rifiuti attraverso una linea provvisoria di tritovagliatura, realizzata nel locale 7;
- avviare il sottovaglio – attività 2 – prodotto dalla selezione meccanica, nelle biocelle del gruppo 3, realizzate durante la fase transitoria n. 2.

Tuttavia l'attuazione delle suddette modalità operative presenta alcune criticità non precedentemente considerate quali:

l'ampliamento dell'area di cantieri prevista dalla progettazione esecutiva, che non permette il trasporto del sottovaglio con le macchine operatrici (pale meccaniche) dal locale 7 (di produzione del rifiuto, e dove è prevista l'installazione della linea provvisoria di trattamento meccanico dei rifiuti indifferenziati) al locale 5a (dove insistono le biocelle del gruppo 3) (rif. planimetria allegata, Elaborato Tecnico 9.3 - Planimetria e stoccaggio rifiuti Fase 3_rev.01). Questa condizione rende inefficiente la realizzazione della linea provvisoria di trattamento meccanico e non permette il trattamento dei rifiuti indifferenziati in ingresso all'impianto. Eventuali soluzioni alternative comprometterebbero in modo sensibile le condizioni di sicurezza del personale dell'impianto e del cantiere;

il ritardo nella messa a regime dei nuovi impianti di trattamento FORSU e l'incremento nella produzione di tale rifiuto legato alle trasformazioni delle raccolte non rendono possibile interrompere il conferimento del rifiuto al Polo di Case Passerini;

la necessità di mantenere il polo impiantistico in oggetto come base logistica per la trasferimento della FORSU in impianti di trattamento terzi, al fine di poter gestire tutto il quantitativo del rifiuto proveniente dalla raccolta e garantire l'efficienza del servizio pubblico.

Nel periodo transitorio le biocelle disponibili saranno:

14 biocelle, corrispondenti a quelle attuali, per la fase 2);

6 biocelle, realizzate e avviate durante la fase transitoria n. 2, per la fase 3).



In ragione delle diverse condizioni emerse e sopra descritte, ALIA Spa propone le seguenti modifiche alla gestione della fase transitoria 2 e 3:

attività 1: messa in riserva (R13), miscelazione e selezione (R12) di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi per il successivo trattamento meccanico (R12) del sopravaglio finalizzato alla produzione di combustibile, identificabile come CSS.

Per la fase transitoria n. 2 non vi sarà alcuna modifica rispetto a quanto autorizzato.

Per la fase transitoria n. 3, è previsto il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati nel locale 8a (rif. Elaborato Tecnico 9.3 del Planimetria e stoccaggio rifiuti Fase 3_rev.01) e la trasferimento degli stessi in siti terzi di trattamento. A tal proposito il Gestore fa presente che:

- le arie esauste prodotte nel locale 8a dalla messa in riserva dei RUI in ingresso all'impianto sono convogliate, analogamente a quanto accade per la fossa di stoccaggio, ad un sistema di trattamento a scrubber, in particolare ai 5 scrubber a servizio dell'emissione E5, che resterà attiva per tutta la durata della fase transitoria n. 3;
- il percorso che i mezzi seguono per raggiungere l'area di scarico è lo stesso per l'accesso al locale 8b, dato che entrambi i locali fanno parte dello stesso capannone.

Sarà mantenuto inalterato il quantitativo totale di 95.000 Mg di RUI calcolato per l'anno 2025, senza distinguere tra fase transitoria n. 2 (in cui era previsto 75.000 Mg) e fase transitoria n. 3 (in cui era previsto 20.000 Mg); A tal proposito il Gestore fa presente che: il quantitativo di rifiuti in ingresso all'attività 1 a regime (stato di revamping) sarà di 150.000 Mg/anno.

Durante la fase transitoria n. 3, è previsto il conferimento del solo rifiuto codice EER 20 03 01, in modo da garantire la trasferimento di un unico flusso;

attività 2: trattamento biologico (R3) dei rifiuti organici prodotti dalla selezione dell'attività 1 per la produzione di frazione organica stabilizzata; il Gestore prevede la biostabilizzazione del sottovaglio putrescibile (EER 191212) prodotto dalla selezione meccanica dei rifiuti in ingresso all'attività 1.

Per la fase transitoria n. 2 non vi sarà alcuna modifica rispetto a quanto autorizzato.

Per la fase transitoria n. 3: ALIA Spa richiede il conferimento del rifiuto sottovaglio prodotto dal Polo di Paronese (EER 19 12 12); il rifiuto sarà conferito in area dedicata del locale 5a (rif. planimetria allegata, Elaborato Tecnico 9.3 - Planimetria e stoccaggio rifiuti Fase 3_rev.01), da avviare al trattamento nelle 6 biocelle di nuova realizzazione appartenenti al gruppo 3, in sostituzione del sottovaglio dell'attività 1 che in quel momento non potrà essere prodotto.

A tal proposito il Gestore fa presente che:

- il conferimento del rifiuto codice EER 19 12 12 – sottovaglio proveniente dal Polo di Paronese, è già previsto durante le fasi transitorie nn. 1 e 2, (autorizzazione, decreto n. 6617 del 27.03.2024);
- il locale 5a è dedicato alla gestione del sottovaglio putrescibile sia durante le fasi transitorie che allo stato di progetto; le arie esauste prodotte all'interno del locale sono, infatti, convogliate al sistema di trattamento scrubber-biofiltro, a servizio dell'emissione E4;
- il percorso di accesso dei mezzi per lo scarico nel locale 5a è già stato definito; i bilici per il conferimento del rifiuto codice EER 19 12 12 seguiranno, infatti, lo stesso percorso individuato per il carico del rifiuto codice EER 19 05 01 – frazione stabilizzata in uscita dal trattamento biologico. L'accesso al locale avverrà dal minitunnel, realizzato durante la fase transitoria n. 2, ubicato tra le biocelle n. 27 e 28;
- il conferimento del sottovaglio di Paronese (EER 19 12 12), durante la fase transitoria n. 3, permette di utilizzare le biocelle del gruppo 3 che, altrimenti, nonostante siano disponibili, rimarrebbero inutilizzate fino al completamento del revamping;
- avviare a biostabilizzazione a Case Passerini il sottovaglio prodotto dal Polo di Paronese, quindi all'interno dell'ATO Toscana Centro, è finalizzato al raggiungimento di una maggiore sinergia tra i due siti di trattamento,



oltre a rappresentare la scelta economicamente e ambientalmente più vantaggiosa, in ragione della distanza tra i due impianti. Altrimenti il sottovaglio prodotto dal trattamento meccanico di Paronese sarebbe destinato ad impianti di trattamento ubicati nell'ATO Toscana Costa e fuori regione, non essendoci all'interno del perimetro regionale sufficiente capacità di trattamento per coprire l'intero fabbisogno;

- il quantitativo di sottovaglio che si intende conferire a biostabilizzazione, durante la fase transitoria n. 3, resterà invariato, rispetto a quello autorizzato;

attività 3: messa in riserva (R13) di rifiuti urbani, costituiti da frazione organica da raccolta differenziata da avviare a recupero (R3) in impianti terzi. Il Gestore prevede la trasferimento della FORSU (EER 20 01 08) proveniente dal servizio di raccolta sul territorio.

Per la fase transitoria n. 2 il Gestore non prevede alcuna modifica rispetto a quanto autorizzato.

Per la fase transitoria n. 3: è prevista la trasferimento di 20.000 Mg di FORSU dal locale 8b, già destinato alla gestione del rifiuto durante la fase transitoria n. 2; per il 2025 è previsto il conferimento all'impianto di un quantitativo fino a 55.000 Mg di FORSU (35.000 Mg già previsti per la fase 2 e altri 20.000 Mg relativi alla fase 3), che saranno poi trasferiti in siti terzi di trattamento.

A tal proposito, il Gestore ha fatto presente che a regime (stato di revamping) è previsto il conferimento annuale di 70.000 Mg di FORSU (EER 20 01 08);

nessuna modifica è prevista per l'attività 4: messa in riserva (R13) di rifiuti di origine vegetale (EER 20 02 01), da trasferire tal quali in impianti terzi di recupero.

Il proponente ha presentato gli aggiornamenti dell'Elaborato tecnico 9 ovvero il Cronoprogramma e la gestione delle fasi transitorie (rev.03); per ogni attività, ha presentato la Tabella di gestione dei rifiuti.

Tutto ciò premesso:

visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006,
- l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006;

vista la documentazione presentata dal proponente, dalla quale si ricava che:

le modifiche gestionali proposte non comportano variazioni alle caratteristiche o al funzionamento delle attività di gestione rifiuti in essere; non sono previsti ampliamenti, variazioni di tecnologia, né variazione delle tipologie di rifiuto trattate;

l'estensione dell'attività di trasferimento della FORSU (EER 20 01 08) proveniente dal servizio di raccolta urbana, così come prevista per la fase 2), sarà estesa anche alla fase 3) per l'anno 2025, con un conseguente incremento della capacità di movimentazione annua di questa tipologia di rifiuto fino a 55.000 Mg; risulta comunque inferiore al quantitativo, pari a 70.000 Mg/anno, valutati nel Decreto di verifica n.14499 del 19.07.2022 con cui è stato escluso da VIA il progetto di revamping;



il conferimento del sottovaglio proveniente dal Polo di Paronese (EER 19 12 12), nel rispetto delle quantità già autorizzate, è già previsto allo stato autorizzato durante le fasi transitorie 1 e 2;

il locale 5a, individuato per la gestione del sottovaglio putrescibile durante la fase transitoria, sarà destinato alla gestione di questa tipologia di rifiuto anche allo stato finale di progetto. E' previsto, al suo interno, il convogliamento delle aree esauste ad un sistema di trattamento scrubber-biofiltro, a servizio dell'emissione E4;

le modifiche hanno principalmente durata temporanea, sono legate alla corretta gestione delle attività per la realizzazione del progetto di revamping del polo impiantistico e sono finalizzate a garantire la continuità e l'efficienza del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

si ritiene quindi che la modifiche proposte non siano sostanziali ai fini VIA.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti di AIA, nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti in materia di VIA, indicati in premessa; si ricorda di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza con riferimento alle modifiche previste. Si raccomanda di adottare cautele al fine di prevenire la propagazione di maleodoranze, tenuto conto delle buone pratiche previste dalle linee guida SNPA "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene", Delibera 38/2018.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'eventuale atto autorizzativo che sarà adottato in esito al presente parere.

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Pamela Tomberli 055 4387196; pamela.tomberli@regione.toscana.it ;

Lorenzo Galeotti tel. 055 438438; lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

Ig-pt/



Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 -50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.